

2.4.2
Class.

ATSMETMI - A00ATSMI

N. Prot.: 0145751/21 - 13/09/2021

REGISTRO: RP01 / USCITA



001747244

Oggetto: Ordinanza Sanitaria n. 1/SA/2021 del 10/09/2021 "Zona di protezione per mixomatosi dei conigli nel territorio dei Comuni di Basiglio, Binasco, Carpiano, Casarile, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Lacchiarella, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borro-meo, Pieve Emanuele, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tri-biano, Vernate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.

IL DIRETTORE DELLA UOC SANITÀ ANIMALE

VISTO il T.U.L.L.SS. approvato con il R.D. 27.07.1934, n.1265;

VISTO Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08.02.1954, n. 320 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche relativa a "Norme per la profilassi della mixo-matosi dei conigli" ed in modo particolare l'art. 3 inerente all'adozione del provvedimento di "zona di protezione" e s.m.i.;

VISTA la L. 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 08.06.1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali";

VISTA la L. R. 30/12/2009 n.33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"

VISTA la D.G.R. 2 agosto 2016 - n. X/5516 Prime determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 6 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria» e successive modifiche e integrazioni, modifica della D.G.R. n. 5/55655 del 27 luglio 1994 avente ad oggetto «Disciplina degli istituti previsti dalla L.R. 16 agosto 1993, n. 26, artt. 6 e 39: centri di recupero e soccorso della fauna in difficoltà; allevamenti di fauna selvatica - mammiferi e uccelli»;

ACCERTATO con diagnosi clinica effettuata dalla dott.ssa Valentina Bergamini, su conigli raccolti nei comuni di San Giuliano Milanese e San Donato Milanese (conferiti al canile Sanitario di Vignate) che si tratta di Mixo-matosi del coniglio;

VISTO la presenza della malattia su altri comuni di questo Distretto Veterinario di Melegnano;

RITENUTO necessario ed urgente adottare appositi provvedimenti al fine di impedire il diffondersi della malattia;

VISTA la delibera del Direttore Generale dell'ATS Città Metropolitana di Milano n. 62 del 27/01/2016 "Regolamento in materia di provvedimenti e atti di competenza dei dirigenti dell'ATS Città Metropolitana di Milano. Adozione" e s.m.i.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale)

Via Amendola, 3 - Segrate 20054 Tel: 0285789713 Fax: 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale e P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTICALITY

UNI EN ISO 9001:2015



ORDINA

- L'istituzione della "Zona di Protezione" ai fini della profilassi della Mixomatosi dei conigli, tutto il Distretto Veterinario di Melegnano della ATS Città Metropolitana di Milano comprendente i comuni di: Basiglio, Binasco, Carpiano, Casarile, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Lacchiarella, Locate Triulzi, Mediglia, Melegnano, Noviglio, Opera, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, Pieve Ema-nuele, Rozzano San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Ver-nate, Vizzolo Predabissi, Zibido San Giacomo.
- nella "Zona di Protezione" si applicano le misure previste dall'ordinanza A.C.I.S. 15.09.1955 e successive modifiche ed in particolare:
 - apposizione a cura dei comuni interessati di cartelli riportanti la dicitura "Zona di Protezione da Mixomatosi del coniglio" da collocarsi sui confini dei comuni interessati;
 - divieto di immettere o di asportare dalla stessa conigli vivi;
 - obbligo della vigilanza sanitaria periodica;
 - l'abbattimento dei conigli infetti da effettuarsi esclusivamente da parte della polizia provinciale;
 - i conigli morti o abbattuti dovranno essere distrutti tramite incenerimento da parte di ditte specializzate.
- lo svolgimento di mostre, fiere e mercati con presenza di conigli deve essere autorizzato dal Dipartimento Veterinario;
- le misure previste dalla presente Ordinanza saranno revocate trascorsi 6 (sei) mesi dalla constata-zione dell'ultimo caso di malattia.
- ai trasgressori della presente Ordinanza saranno applicate le sanzioni previste all'art.16, comma 1, del D. L.vo 196/99;
- la presente Ordinanza entra immediatamente in vigore ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osser-vare.

IL DIRETTORE U.O.C. Sanità Animale
Giuseppe Gelsomino



Responsabile del procedimento e dell'Istruttoria: Distretto Veterinario di Melegnano 0285784995 e-mail: dvmelegnano@ats-milano.i

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli alimenti di origine animale)

Via Amendola, 3 – Segrate 20054 Tel. 0285789713 Fax 0285782064

e-mail: dipartimentoveterinario@ats-milano.it

PEC: _dipartimentoveterinario@pec.ats-milano.it

Sede Legale: Milano, 20122, Corso Italia 52 - Codice fiscale è P.IVA 09320520969

SISTEMA DI GESTIONE
QUALITÀ CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015